

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nola, II Sezione, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa Paduano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6815 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto "azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. ", riservata per la decisione all'udienza del 04.10.2018, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

FALLIMENTO "RANIERI GROUP S.R.L.", in persona del curatore dott. Teodoro Barbati, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Centro Direzionale is. A/7, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Riccardi, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura a in calce all'atto di citazione, nonché di autorizzazione del giudice delegato del 26.09.2017

ATTORE**E**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Nola, al-a via On.le Napolitano, n. 64 , presso lo studio dell'Avv. Francesco Fiore, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 04.10.2018

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento in epigrafe indicata esponeva che: 1) la Ranieri Group s.r.l. in data 10/06/2014 presentava innanzi il Tribunale di Nola domanda di concordato preventivo in bianco successivamente pubblicata nel Registro delle Imprese in data 19/06/2014; 2) con decreto dei 02-09/10/2014 il Tribunale di Nola disponeva la revoca del predetto concordato in bianco dichiarando, al contempo, il fallimento della Ranieri Group s.r.l. con sentenza n.111/2014 pubblicata in data 09/10/2014; 3) la Ranieri Group s.r.l., prima della dichiarazione di fallimento, aveva intrattenuto rapporti bancari con la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. risultando intestataria, tra l'altro, del rapporto di conto corrente ordinario n. 7198.05, sul quale in data 15.07.2013 la Banca convenuta concedeva sia un'apertura di credito di Euro 120.000,00 per 12 mesi sia un finanziamento a breve termine di Euro 300.000,00 da rimborsarsi in un'unica soluzione entro il 15.11.2013; 4) in data 15.11.2013 la Ranieri Group s.r.l. si rendeva morosa non



provvedendo al rimborso del predetto finanziamento ed a nulla valevano i solleciti di rientro della Banca MPS s.p.a. e la segnalazione in Centrale Rischi, sicchè in data 31.03.2014 la Banca s.p.a. inviava una missiva con la quale chiedeva l'immediato rientro dall'esposizione debitoria accumulata ammontante a complessivi Euro 464.557,97 (di cui Euro 118.982,97 rinveniente dall'esposizione debitoria sul c/c n. 719805 ed Euro 315.575,00 dal prestito n.3535537,81 Prestiquattro erogato il 15/07/2013 e scaduto il 15/11/2013).

Tanto premesso, sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione revocatoria fallimentare ex artt. 67 comma 2 e 3 l. b l. fall. chiedeva la revocatoria *“di tutte le rimesse confluite sul c/c n. 719805 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – filiale di Nola (NA), meglio indicate nel capo di diritto 1.4. per un totale di Euro 135.145,66 (segnatamente: rimessa del 10.03.2014 di Euro 45.000,00; rimessa del 13/03/2014 di Euro 40.000,00; rimessa del 09/04/2014 di Euro 20.478.36; rimessa del 18/04/2014 di Euro 29.667,30) ovvero di Euro 50.145,66 (segnatamente: rimessa del 09/04/2014 di Euro 20.478.36; rimessa del 18/04/2014 di Euro 29.667,30), ovvero quella diversa somma che verrà giudizialmente accertata e, pertanto, revocarle; - per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire (ex art. 70 co.3° L.F.), in favore del fallimento della Ranieri Group s.r.l., la somma di Euro 75.705,85, ovvero la minor somma di Euro 49.864,21 ovvero, in via ulteriormente subordinata, quella differente determinata dal G.U.; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole rimesse al soddisfo”*.

All'esito della prima udienza di trattazione, la causa veniva rinviata dal Tribunale in diversa composizione per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2018. Alla detta udienza si costituiva tardivamente in giudizio la banca convenuta eccependo la non revocabilità delle rimesse, in quanto frutto di operazioni bilanciate ed, in ogni caso, la non revocabilità delle medesime, essendo esse avvenuto su un conto corrente affidato.

La causa, istruita solo con l'acquisizione di documenti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, va osservato che la domanda in esame ha ad oggetto l'azione di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. in via alternativa delle seguenti rimesse solutorie:

- 1) rimessa del 10.03.2014 di Euro 45.000,00 per ricevuto bonifico ; rimessa del 13/03/2014 di Euro 40.000,00 per versamento assegno bancario ; rimessa del 09/04/2014 di Euro 20.478.36 per ricevuto bonifico ; rimessa del 18/04/2014 di Euro 29.667,30 per accredito realizzo polizza vita per un importo complessivo di euro 135.145,66;



- 2) rimessa del 09/04/2014 di Euro 20.478,36 per ricevuto bonifico ; rimessa del 18/04/2014 di Euro 29.667,30 per accredito realizzo polizza vita per un importo complessivo di euro 50.145,66

effettuate dalla società nel semestre anteriore il deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo sul conto corrente n. 719805, da essa acceso presso la Banca convenuta.

In particolare, il fallimento attore deduce l'esistenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero di rimesse bancarie, costituenti pagamento di debiti liquidi ed esigibili, su di un conto corrente, nonché del presupposto soggettivo della detta azione, ovvero della conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice da parte della banca, desunta da molteplici indizi, quali: 1) l'inadempimento del rimborso del finanziamento scaduto in data 15.11.2013; 2) la segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi del debito scaduto e insoluto nonché la costituzione in mora in data 09.01.2014 ; 3) l'intimazione, in data 31.03.2014 della banca all'immediato rientro dell'esposizione debitoria accumulata ; 4) dalla circostanza che dal 26.03.2014 il conto venisse "di fatto" congelato e tenuto aperto solo per consentire il rientro dell'esposizione debitoria, atteso che di fatto veniva inibito al cliente di eseguire qualsiasi operazione atta a determinare un incremento del saldo passivo; 5) dall'avvenuta escussione anticipata delle polizze vita sottoscritte dalla Ranieri Group s.r.l. in data 15.07.2013; 6) dall'avvenuta segnalazione, ad opera della Banca Popolare di Bari della Ranieri Group alla Centrale Rischi a seguito della revoca dei fidi e dell'escussione delle garanzie pignoratorie già nell'ottobre dell'anno 2013.

Sostiene, dunque, la curatela attrice che le dette rimesse, oltre ad essere state effettuate nei sei mesi anteriori alla citata pubblicazione, integrano anche le caratteristiche di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) l. fall., in quanto hanno diminuito in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito verso la banca, che era a conoscenza dello stato d'insolvenza della società correntista.

Nel costituirsi in giudizio la banca ha dedotto a) l'esistenza di un affidamento del detto conto corrente mediante apertura di credito per complessivi € 120.000,00 , di cui la banca ha consentito al correntista di beneficiare , peraltro oltre i limiti consentiti, sicchè l'affidamento doveva ritenersi concesso per una somma superiore a quella contrattualmente pattuita; b) la non revocabilità della rimessa del 10.03.2014 di euro 45.000,00 in quanto operazione inesistente e mai eseguite; c) la non revocabilità delle cd. rimesse bilanciate, in particolare delle rimesse del 10.03.2014 di euro 40.000 e delle rimesse del 05.03.2014 di euro 2.500,00 ciascuna rispettivamente con valute del 13.03.2014 e del 10.03.2014 da considerarsi bilanciate con le operazioni di addebito di euro 40.000,00 del giorno 11.03.2014 per pagamento assegno e di euro 13.000,00 del 12.03.2014 per pagamento assegno; della rimessa di euro 40.000,00 del 10.03.2014 con valuta del 13.03.2014 da considerarsi bilanciata con le operazioni successive di emissione assegni del 14.03.2014 e del 26.03.2014 .



Tanto premesso, in via preliminare si pone l'esigenza di valutare la deduzione di parte attrice, formulata negli scritti conclusionali di tardività e, dunque, di inammissibilità dell'eccezione di esistenza di operazioni bilanciate ovvero di rimesse avente finalità meramente ripristinatorie e non solutorie.

Occorre, infatti, interrogarsi sulla natura dell'eccezione, giacché è evidente che, attesa la tardiva costituzione in giudizio della banca convenuta, ove dovesse ritenersi che si tratti di eccezione in senso proprio e, dunque, di eccezione sottratta al rilievo d'ufficio, se ne dovrebbe affermare l'inammissibilità.

Sul punto, non può non rilevarsi che l'art. 67 l.f. non riserva in modo espresso il rilievo dell'eccezione alla parte e l'allegazione dell'esenzione non corrisponde - come invece avviene nel caso del diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione - all'esercizio di un diritto potestativo del convenuto, da esercitare in giudizio necessariamente, perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. A ciò si aggiunga che la norma, nell'elencare le ipotesi di esenzione, dispone che i pagamenti eseguiti a favore di determinati soggetti o in date circostanze "non sono soggetti all'azione revocatoria", sicché sembra configurare un elemento negativo della fattispecie che, in quanto tale, ben può essere accertato dal giudice d'ufficio.

In tema di onere della prova circa la sussistenza delle esenzioni previsto, ad avviso di questo giudice le previsioni di cui all'art.67 comma 3 l.f. costituiscono fatti impeditivi che ostacolano la revocabilità degli atti a titolo oneroso, ma la relativa eccezione può essere rilevata anche d'ufficio, quando il fatto risulti ex actis, in mancanza di esplicita previsione di legge che limiti alla parte la possibilità di sollevare l'eccezione (cfr. Cass. 4528/2008 con riferimento all'eccezione di inapplicabilità dell'art. 67, c. 1 leg. Fall.).

In definitiva, anche in relazione all'art. 67, c. 3, l.f. deve, dunque, escludersi che l'irrevocabilità del pagamento costituisca oggetto di un'eccezione in senso stretto, come già affermato, del resto, dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 67, c. 1, l.f., considerato che "tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impedito o precluso da specifiche regole processuali (cfr. Cass. 11108/2007).

Nel merito, la domanda della Curatela attrice è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Si osservi in diritto.

Con riguardo alla sussistenza dei presupposti dell'azione proposta, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dagli art.67 comma 2 e 3 l.f., la Curatela fallimentare deve dimostrare



l'esistenza delle rimesse, l'effettuazione delle stesse nel periodo sospetto e la scientia decoctionis da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di eventualmente provare che le rimesse non abbiano ridotto il maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

Nel caso di specie, l'azione esperita riguarda le rimesse effettuate su un conto corrente bancario nel termine di 6 mesi anteriori il deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo qui positivamente riscontrata, per la quale vige un onere della prova ordinario in capo al curatore, sia in ordine al presupposto oggettivo che a quello soggettivo.

Inoltre, la richiesta di dichiarazione d'inefficacia formulata dal fallimento riguarda una fattispecie di c.d. nuovo rito, in quanto il fallimento è stato dichiarato nel corso dell'anno 2014, pertanto essa presuppone il pagamento di debiti liquidi, certi ed esigibili, avvenuto nello spazio temporale di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 67 l.f. in presenza di c.d. "scientia decoctionis" il cui onere della prova spetta al curatore.

Occorre, quindi, esaminare l'esistenza dei requisiti della revocatoria ex 67 comma 2 l.f., della legge n. 267 del 1942, anche alla luce della natura della revocatoria esperita che è rivolta ad una Banca, per la quale di regola la revoca, ex art. 67 comma 2 l. b delle rimesse è esclusa, salvo che la curatela provi che esse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della Banca.

Sotto il profilo temporale sussiste il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria di rimesse sul conto corrente, come desunto dagli artt. 67 commi 2 e 3, lett. b) e 69 bis, comma 2 l. fall. 1. fall., aventi ad oggetto i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato del 19.06.2014 (le rimesse sono state effettuate tra il 10.02.2014 ed il 09.06.2014).

Con riferimento al presupposto oggettivo della sussistenza di rimesse revocabili va osservato quanto segue.

Le rimesse che il Fallimento assume come revocabili sono 4 o 2 a seconda del momento in cui si ritiene che la banca abbia acquisito la conoscenza dello stato di insolvenza della società, se cioè alla data del 10.03.2014 o del 31.03.2014.

Orbene, deve ritenersi che la banca convenuta, già alla data del 10.03.2014 era a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte – che il Tribunale condivide – nella revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da



parte del destinatario dell'atto revocabile (così, Cass. civ., Sez. I, 11/11/2010, n. 22915; Cass, civ., 07/02/2001, n. 1719; App. Roma, Sez. I, 28/06/2010).

Tale prova, attenendo ad un profilo psicologico, può essere data dalla Curatela fallimentare anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, caratterizzate dalla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (così Cass. civ., Sez. I, 19/10/2007, n. 22008).

Nella specie, la Curatela attrice sostiene che i detti indizi siano rappresentati dalla segnalazione da parte della medesima MPS della società in bonis alla Centrale Rischi per l'inadempimento del finanziamento inadempito, dalla messa in mora del 09.01.2014, dalla richiesta di immediato rientro dall'esposizione debitoria del 31.03.2014, dalla circostanza che già nel mese di ottobre dell'anno 2013 altra Banca aveva provveduto a revocare le linee di credito alla società in bonis e provveduto ad escutere le garanzie pignoratorie con operazioni segnalate in Centrale rischi; il sostanziale congelamento del conto quanto meno dal 26.03.2014.

Nulla dice sul punto la banca convenuta.

Si tratta di una pluralità di elementi rispetto ai quali (sia a volerli considerare in modo separato che unitario), ne va precisata la gravità - per il grado di convincimento che ciascuno di tali fatti è idoneo a produrre- la precisione - nel senso che giustificano il ragionamento probabilistico - e la concordanza- siccome univocamente (e anche temporalmente) convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto.

La sintesi conclusiva tratta dal loro esame depone per la conoscibilità da parte della convenuta (al momento delle operazioni per cui è causa) - e nella sua veste di operatore qualificato- dello stato d'insolvenza della società debitrice, stato non potenziale ma concreto ed effettivo.

La valenza indiziaria di tutti gli elementi sopra riportati, va infatti e senza dubbio rapportata alla qualità soggettiva del creditore (ovvero della Banca), tenuto istituzionalmente ad un attento esame prima della concessione o del mantenimento di linee di credito, e dotato della necessaria qualificazione professionale per procedere ad una corretta analisi dei bilanci e delle informazioni della Centrale rischi a sua disposizione.

Ciò chiarito, le rimesse indicate dalla curatela attrice sono documentate dagli estratti conto dimessi. Parte convenuta afferma la non revocabilità delle medesime in quanto la società fallita beneficiava di un'apertura di credito per €120.000,00 e quindi le rimesse, quanto meno quelle del 10.03.2014 (unitamente a quelle del 05.03.2014) di euro 45.000,00 e la successiva rimessa del 10.03.2014 con valuta 13.03.2014 di euro 40.000,00 (uniche rimesse in relazione alle quali la banca convenuta svolge le proprie difese) non rivestirebbero il carattere di pagamenti di natura solutoria trattandosi di conto affidato.



Trattasi, tuttavia, di eccezione, quest'ultima, priva di pregio. Ed invero, nel momento in cui il legislatore ha previsto come ipotesi di esenzione ex art.67 comma 3 lett.b) l.f. che le rimesse non sono revocabili se non riducono in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società fallita nei confronti della banca, perde di significato la circostanza che le rimesse siano pervenute su un conto passivo scoperto o solo passivo posto che il ripristino della provvista a favore del cliente non ha più alcuna rilevanza, essendo riconosciuta ex lege natura solutoria a tutte e solo le rimesse finalizzate all'estinzione del debito contratto nei confronti dell'Istituto di credito.

In ogni caso, pur volendo valorizzare la natura affidata del conto, il Tribunale sul punto aderisce al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che sostiene che “i versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell'art. 67, 2° comma, l. fall. soltanto nell'ipotesi di conto <scoperto> (quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito (c.d. conto <passivo>) non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accredito dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria” (così, Cass. Civ., 18.10.1982, n. 5413) e che “in tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili ex art. 67 legge fall. tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto", tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento dal fido accordato al correntista. Ne consegue che, al fine di accertare se una rimessa del correntista sul proprio conto corrente sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca, ovvero solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilità di denaro liquido da parte del correntista nel momento in cui effettua la rimessa, non al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, nè al "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi” (Cass. civ. Sez. I, 15/07/2010, n. 16608; Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24588).

Nel caso di specie, risulta circostanza non contestata che il conto corrente ordinario per cui è causa possa considerarsi un conto affidato mediante apertura/lettera di credito di 120.000,00 di durata di 12 mesi utilizzabile del 15.06.2013.

Ne consegue che, in adesione al citato orientamento giurisprudenziale, le rimesse indicate dalla Curatela possono considerarsi revocabili solo se effettuate su di un conto affidato, il cui saldo passivo superi il fido concesso.



Nel caso di specie, come è chiaramente evincibile dagli estratti conto prodotti, nonché dalle stesse allegazioni difensive di parte convenuta e salvo quanto si dirà in seguito, tutte le rimesse oggetto della domanda azionata devono ritenersi aventi carattere solutorio, in quanto risultano effettuate dopo che il saldo passivo è divenuto superiore al limite dell'affidamento concesso; ciò emerge dalla tabella in citazione determinata da parte attrice (cfr. pag. 9 e ss.) non contestata da parte convenuta, dalla quale emergono saldi disponibili negativi superiori ai limiti dell'affidamento concesso; né assume rilievo l'allegazione di parte convenuta circa l'avvenuta concessione di un affidamento da parte della banca superiore a quello contrattualmente pattuito, in quanto, come è noto la questione se sia corretta o meno la configurazione di un fido di fatto, attraverso il comportamento concludente della banca e del cliente, deve ritenersi superata dall'espressa previsione dell'art. 117 d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che prescrive la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, categoria nella quale rientra l'apertura di credito, sicché ogni ulteriore concessione non espressamente pattuita va trattata alla stregua di uno sconfinamento dal fido concesso.

Sostiene, altresì, parte convenuta che per tale rimesse non ricorrerebbero gli estremi della revocatoria fallimentare, essendosi, al contrario, in presenza di operazioni bilanciate.

Sul tema delle rimesse bilanciate, ovvero di quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso correntista, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del cliente o di pagamento a favore di terzi (es. un bonifico, il rilascio di un assegno circolare, un cambio di valuta) la giurisprudenza di legittimità e di merito ha statuito - con ragionamento che il Tribunale condivide - che " in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", (ed in maniera indiziaria), purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. (Cass. civ., Sez. I, 26/01/2011, n. 1834; Cass. Civ., sez. I, 30 marzo 2010, n. 7734; Cass. civ., Sez. I, 07/03/2008, n. 6190; App. Napoli, Sez. I bis, 09/09/2011; App. L'Aquila, 15/07/2011, in Fall. 2012, 1, 128; App. Brescia, 26/05/2011,



in Fall., 2011, 8, 1006; App. Torino, Sez. I, 15/06/2010, in Fall. 2010, 10, 1215; Trib. Milano, 30/05/2007, in Fall., 2008, 5, 611).

Nella specie non risulta raggiunta, in tutti i casi indicati, la prova dell'esistenza, neppure in via indiziaria, del detto accordo tra banca convenuta - su cui incombe il relativo onere della prova- e cliente correntista, né dai dati attinenti la contiguità logica e cronologica tra le operazioni di segno contrario indicate, oltre che dalla coincidenza quantitativa tra accrediti ed addebiti, si può desumere con certezza lo stretto collegamento negoziale tra tutte le operazioni indicate come bilanciate.

In particolare, non può desumersi la certezza dell'esistenza di un'operazione bilanciata tra le rimesse di € 40.000,00 e di € 2.500, cadauna (operazione sub. 1 domanda attrice), rispettivamente del 10.03.2014 e del 05.03.2014 con valute del 10.03.2014 e le operazioni di addebito a titolo di emissione di assegno di euro 40.000,00 effettuata il data 11.03.2014 con valuta 28.02.2014 e di addebito della somma di euro 13.000,00 del 12.03.2014 con data valuta del 10.03.2014.

Difatti, la prova dell'esistenza del collegamento negoziale è a carico della parte convenuta (la banca), che non ha assolto al detto onere , non solo perché dagli estratti conto prodotti dalla curatela attrice e non contestati da parte convenuta e relativi al periodo 01.01.2014 al 31.03.2014 (cfr. doc. n. 13 produzione parte attrice) non si desume la perfetta corrispondenza tra le operazioni di accredito per complessivi € 45.000,00 (indicate come versamenti assegni bancari e ricevuta bonifico) e gli addebiti per € 53.000,00 indicati come emissione assegni) , sia perché non vi è identità di provenienza causale degli accrediti e degli addebiti (che poteva giustificare un più facile accordo nel senso dell'elisione delle partite in dare ed avere sul conto corrente), ma soprattutto perché , in adesione a parte della giurisprudenza di merito, ritiene il Tribunale non ammissibile una partita bilanciata qualora i versamenti- che di regola devono precedere i successivi prelievi ed utilizzi in addebito - siano costituiti, come nella specie, almeno in parte da assegni bancari che richiedono una verifica sulla copertura, ed escludono, pertanto, per definizione, il previo accordo richiesto per le operazioni bilanciate_(così, Trib. Milano, 27.01.2003, in Fall., 2003, 788; Trib. Milano, 05.10.2002, in Fall., 2003, 583).

Non a caso, i detti assegni hanno data contabile del 05.03.2014, data valuta 10.03.014, a fronte della data contabile degli addebiti del 11/12.03.2014.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi relativamente alla rimessa del 10.03.2014 con valuta del 13.03.2014 di euro 40.000,00 e le operazioni di addebito a titolo di emissione di assegno in data 14.03.2014 e 26.03.2014.

Peraltro, la fattispecie in esame rappresenta, quanto meno dalla data del 26.03.2014 un'ipotesi classica di conto di fatto "congelato" sebbene non formalmente chiuso, per cui anche nella disciplina previgente, a prescindere dalla sussistenza o meno di un affidamento la situazione era



valutata equivalente a quella in cui il rapporto è stato risolto di diritto, posto che si affermava la revocabilità, riconoscendone il carattere solutorio, delle rimesse non seguite da una successiva riutilizzazione dell'affidamento, e funzionali unicamente a ridurre il debito del cliente nei confronti della banca (Cass.26.2.1999 n.1672, Cass.4.12.1996 n.10816, Cass.3.7.1987 n.5819)

Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 67 comma 3 lett. b) l. fall. che individua, per esclusione, le sole rimesse considerate revocabili, cioè quelle che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito verso la banca, va osservato quanto segue. Secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, i detti requisiti, da intendersi in modo relativo, vanno accertati, la consistenza con riguardo: a) all'entità iniziale, finale e massima dell'esposizione debitoria suddetta; b) alla differenza fra l'ammontare massimo e quello esistente alla data del fallimento delle pretese creditorie della banca nel periodo considerato; c) all'entità delle rimesse bancarie effettuate nel suddetto periodo di importo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell'art. 70 l. fall. e la durevolezza come relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti, definendosi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza(così, Cass. civ., sez. I, 07.10.2010, n. 20834; Trib. Firenze, 18.04.2016, in www.ilcaso.it; Trib. Treviso, 23.03.2016, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 27.03.2008, n. 3979; Trib. Milano, 25.05.2009, n. 6946).

Deve, altresì, precisarsi che il requisito della consistenza, individuato nelle rimesse che superano il 10% della differenza di cui all'art. 70, ult. comma l. fall., va calcolato in relazione alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, ma nel periodo sospetto di sei mesi a ritroso dalla pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato), e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui è aperto il concorso.

Nella specie, mentre quest'ultima cifra, in mancanza di deduzione ad opera delle parti, deve individuarsi nella somma di euro 103.252,42 (quale risultante dall'estratto conto del II trimestre dell'anno 2014 (tenuto conto della data di iscrizione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese) l'altro termine differenziale è costituito (anche alla luce del rapporto, di sicuro coordinamento, tra l'art. 67, comma 3, lett. b) e l'art. 70, comma 2, l. fall., la quale ultima norma è indubbio che individui solo il limite delle rimesse revocabili che vanno restituite) dal massimo scoperto del conto nel periodo di sei mesi anteriore alla data della pubblicazione del registro delle imprese della domanda di concordato).

Nella specie, tutte le rimesse individuate dalla curatela, ad eccezione di quelle di € 2.500,00, peraltro erroneamente indicate unitamente alla prima rimessa, superano il 10% della differenza tra €



178.958,27 (massima esposizione debitoria alla data del 10.02.2014) ed € 103.252,42 (debetoria alla data del 19.06.2014 di pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato) pari ad euro 7.570,58.

Risulta, altresì, il requisito della durevolezza per talune delle rimesse indicate. Ed invero, se certamente dall'andamento del citato conto corrente non risulta che nel periodo dal 07.04.2014 al 09.06.2014 vi siano stati movimenti in uscita dal detto conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza, al contrario, il requisito in esame si ritiene difetti per le rimesse di euro 40.000,00 del 10.03.2014 e di euro 40.000 del 13.03.2014: infatti, se è vero che il significato dell'aggettivo "durevole", contenuto nell'articolo 67, comma 3, L.F. deve essere individuato nel concetto di stabilità nel tempo dell'effetto solutorio e si risolve nel ritenere che soltanto il versamento (con effetto retroattivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore, o inferiore ma non tali da ridurre il ripianamento al di sotto della individuata soglia di consistenza), abbia l'effetto di determinare la durevole riduzione dell'esposizione debitoria, nel caso di specie, appare evidente che a seguito delle indicate rimesse, le medesime, sono state seguite da ulteriori addebiti i quali, pur non potendo inquadarsi nella figura delle operazioni bilanciate, hanno, tuttavia, determinato un rinnovato aumento dell'esposizione debitoria almeno fino al 16.04.2014; in particolare, le prime due rimesse indicate in citazione sono state seguite, nei giorni successivi da addebiti di importo tale da riportare le dette rimesse al di sotto del limite del 10% di € 7.570,58.

In definitiva, nel caso in esame, considerato che la differenza ex art. 70 comma 3 l. fall., che individua l'importo massimo revocabile nel periodo, è di € 75.705,85 (pari alla differenza tra il massimo scoperto di € 178.958,27 individuato in data 26.03.2014, ed € 103.252,42 (pari alla debitoria alla data del 19.06.2014 di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese) è nei limiti di tale importo che la revocatoria va accolta e nello specifico per l'importo delle rimesse nn. 3 e 4 per complessivi euro 50.145,66.

In definitiva, in presenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria nei termini sopra indicati e del presupposto soggettivo di tale azione la domanda in esame va accolta parzialmente per il solo importo di € 50.145,66, alla cui restituzione va, pertanto, condannata la banca convenuta.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere solo dalla domanda giudiziale - attesa la natura di debito di valuta e non di valore - dell'obbligazione restitutoria nascente dall'azione revocatoria, sino al soddisfo, con esclusione anche della richiesta rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno subito ex art. 1224, comma 2, c.c. (così, Cass. civ., Sez. I, 15/12/2011, n. 27084; Cass. civ. Sez. I, 10/06/2011, n. 12736; Cass. civ. Sez. I, 22/03/2007, n. 6991; Cass. civ. Sez. I, 18/01/2006, n. 887; Cass. civ. Sez. Unite, 15/06/2000, n. 437; App.



Palermo, Sez. III, 19/04/2012 ; Trib. Padova, Sez. II, 11/05/2012; in senso contrario, Cass. civ. Sez. I, 16/06/2011, n. 13244).

L'accoglimento parziale della domanda attrice comporta la condanna della convenuta al pagamento a favore della Curatela della sola metà delle competenze di causa, che si liquidano, sulla base del D.M. n. 55/2014, compensandosi la residua metà tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, dichiara ex art. 67, comma 2, l. fall., inefficace ed inopponibile alla Curatela fallimentare, le rimesse effettuate sul conto corrente n. 719805 per complessivi €50.145,66, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna la convenuta a restituire alla Curatela attrice l'importo complessivo di € 50.145,66, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento a favore della Curatela attrice della metà delle spese e competenze di lite, che si liquidano, in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso, oltre spese vive per € 789,00, spese generali AL 15% IVA e c.p.a. come per legge, compensandosi la residua metà tra le parti.

Nola, 10.01.2019

IL GIUDICE

